

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.  
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da  
handicap in situazione di gravità**

**Art. 1.**

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

**Art. 2.**

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;

*b*) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;

*c*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

**Art. 3.**

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

**Art. 4.**

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1».

**Art. 5.**

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

**Art. 6.**

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».

**Art. 7.**

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1- <i>bis</i> dell'articolo 294».
<b>Art. 8.</b>
1. All'articolo 292, comma 2, lettera <i>c</i> ), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
2. All'articolo 292, comma 2, lettera <i>c-bis</i> ), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
<b>Art. 9.</b>
1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
<b>Art. 10.</b>
1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».
2. Il comma 2- <i>bis</i> dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.
<b>Art. 11.</b>
1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8- <i>bis</i> dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».
3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9- <i>bis</i> . Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In <b>tal caso</b> il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9- <i>bis</i> ».
<b>Art. 12.</b>
1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
<b>Art. 13.</b>

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».
<b>Art. 14.</b>
1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da <i>handicap</i> grave»;
c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da <i>handicap</i> grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità».
<b>Art. 15.</b>
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.



N. 43 - gennaio 2015

## Disegno di legge n. 1232-B: "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di visita a persone affette da handicap grave"

Il disegno di legge **AS 1232-B**, d'iniziativa parlamentare, reca " Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di visita a persone affette da handicap grave ".

Esso torna all'esame del Senato - che il 2 aprile 2014 lo aveva approvato in prima lettura con modificazioni - dopo che la Camera vi ha apportato ulteriori modificazioni.

Il provvedimento, composto di 15 articoli, è volto a limitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale.

**Gli articoli 1 e 2** del provvedimento- non modificati dalla Camera dei deputati- novellano l'articolo 274 c.p.p. allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari.

In particolare, tanto in relazione al pericolo di fuga (comma 1, lett. b), quanto in relazione al pericolo di reiterazione del reato (comma 1, lett. c), è prevista la necessità, oltre che della concretezza anche dell'attualità del pericolo (attualità peraltro già prevista in relazione al pericolo di inquinamento delle prove dal comma 1, lett. a).

Inoltre, in entrambe le ipotesi, si esclude che le situazioni di concreto e attuale pericolo possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità del titolo del reato per cui si procede.

L'articolo 2 integra inoltre la formulazione della lettera c) dell'articolo 274, prevedendo che se il pericolo di reiterazione riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si

procede, la custodia cautelare può essere disposta soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni oltre che del delitto di finanziamento illecito dei partiti. Viene quindi coordinata questa previsione con le recenti modifiche apportate all'articolo 280 c.p.p. dall'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 78 del 2013 (convertito nella legge n. 94 del 2013).

Si ricorda, infatti, che il provvedimento d'urgenza citato ha previsto che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo per reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a 5 anni nonché per i reati concernenti il finanziamento illecito dei partiti, di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.

**Il testo approvato in prima lettura dal Senato**, prevedeva **all'articolo 3** una modifica dell'articolo 275, comma 2-*bis*, c.p.p. L'intervento era volto ad escludere sia la custodia in carcere sia gli arresti domiciliari ogniqualvolta il giudice avesse ritenuto che con la sentenza potesse essere concessa la sospensione condizionale della pena o che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena potesse essere sospesa.

**La disposizione è stata soppressa dalla Camera dei deputati**, in quanto superata dalla conversione del decreto-legge n. 92 del 2014 (legge di conversione n. 117 del 2014), il cui articolo 8 ha novellato proprio il comma 2-*bis* dell'articolo 275, così da escludere che il giudice possa applicare la custodia cautelare o gli arresti domiciliari se ritiene che, all'esito del giudizio,

pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni. Tale previsione non opera in caso di procedimento penale per alcuni reati di grave allarme sociale oppure qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi previsti dal codice a tal fine.

**L'articolo 3**, non oggetto di intervento da parte dell'altro ramo del Parlamento, riformula il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 che, prevedendo la residualità del ricorso al carcere, attualmente stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta "soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". La nuova disposizione, confermando il carattere residuale della custodia cautelare, precisa ulteriormente che il ricorso alla custodia in carcere è possibile soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive (in luogo di "ogni altra misura"), anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

**L'articolo 4, modificato dalla Camera**, interviene anche esso sull'articolo 275 c.p.p. con riguardo all'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità.

È opportuno segnalare che se, in via generale, vale la regola dell'applicazione della custodia in carcere solo quando le altre misure risultino inadeguate, il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. - nella formulazione vigente - prevedono che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno specifico catalogo di reati ritenuti di particolare gravità, operi una presunzione di idoneità della sola misura carceraria, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Quindi, di regola, per tali reati l'adeguatezza della custodia in carcere risulta presunta *ex lege* ed il giudice non può decidere per l'applicazione di una misura cautelare diversa. Si tratta - in base al vigente articolo 275, comma 3, c.p.p. - dei reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* (associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.), 3-*quater* (delitti con finalità di terrorismo) c.p.p., nonché dei delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 600-*bis*, primo comma (induzione alla prostituzione minorile), 600-*ter*, (pornografia minorile, esclusa la cessione del materiale, anche gratuita) e 600-*quinquies* (turismo sessuale) c.p., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non

sussistono esigenze cautelari (secondo periodo). Analogamente, la custodia in carcere si applica in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) c.p., salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate (terzo periodo).

Il disegno di legge - intervenendo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. - limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-*bis* c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-*bis* c.p.). Il Senato, in prima lettura, aveva integrato tale elenco con due ulteriori delitti: lo scambio elettorale politicomafioso (articolo 416-*ter* c.p.) e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74, DPR 309/1990). **Tale modifica è stata soppressa dalla Camera dei deputati.**

In merito si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011) ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato TU, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Secondo la Corte, attraverso un esame comparativo delle diverse fattispecie, già sottoposte in passato al vaglio del giudice delle leggi, il delitto *de quo* è considerato in maniera diversa rispetto al delitto di associazione di tipo mafioso, l'unico per il quale è ammessa una presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure cautelari alternative alla restrizione in carcere.

Il nuovo terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 prevede, poi - in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati - l'applicazione di una clausola di salvaguardia. Si stabilisce, infatti, per tali reati, la possibilità di applicare la custodia in carcere salvo che: siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione

al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Le modifiche tengono conto della concorde giurisprudenza costituzionale che, in relazione alla mancanza di tali deroghe all'applicazione della custodia carceraria, ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. (v. Corte cost., sentenze nn. 265 del 2010, 164 del 2011, 231 del 2011 e 110 del 2012).

L'articolo 4 aggiunge poi un comma 3-*bis* all'articolo 275, con il quale introduce l'obbligo per il giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere - di spiegare i motivi dell'inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici (ovvero delle procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1).

**L'articolo 5**, non modificato dalla Camera, riformula il comma 1-*ter* dell'articolo 276 c.p.p., che attualmente obbliga il giudice a revocare gli arresti domiciliari e ad applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato. Il nuovo comma 1-*ter* prevede che la citata trasgressione, ove di lieve entità, non comporti automaticamente l'applicazione della più afflittiva misura carceraria.

**L'articolo 6**, anche esso non modificato dall'altro ramo del Parlamento, integra il primo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 284 c.p.p., il quale prevede che il giudice possa comunque permettere l'adozione degli arresti domiciliari (in luogo della custodia in carcere) ove, sulla base di elementi specifici, ritenga: che il fatto sia di lieve entità e che gli arresti domiciliari soddisfino le esigenze cautelari.

**L'articolo 7**, non interessato da interventi correttivi da parte della Camera, attraverso modifiche all'articolo 289, comma 2, c.p.p., stabilisce che se la misura dell'interdizione temporanea dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (prevista nei procedimenti per reati contro la P.A.) è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal PM, l'interrogatorio deve avvenire entro 10 giorni dall'esecuzione della misura o dalla sua notificazione (ovvero ai sensi dell'articolo 294, comma 1-*bis* c.p.p.).

**L'articolo 8**, non modificato dalla Camera, novella l'articolo 292 c.p.p. relativo al contenuto

dell'ordinanza di custodia cautelare, con la finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice.

Le identiche modifiche - alle lettere c) e c-*bis*) del comma 2 – riguardano, infatti, l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva, sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 del medesimo codice non possono essere soddisfatte con altre misure. Il riferimento alla "autonoma valutazione" del giudice mira ad evitare motivazioni delle esigenze cautelari "appiattite" su quelle del PM richiedente. La mancanza di "autonoma valutazione" è considerata motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame (v. articolo 309, comma 9, come modificato dall'articolo 11 del testo).

**L'articolo 9**, anch'esso non modificato dalla Camera, reca un'integrazione del comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. in base alla quale, nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del PM, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

**L'articolo 10**, approvato senza modifiche dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 308 c.p.p., che prevede i termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive, con l'obiettivo di dilatare la durata di queste ultime, ritenuta troppo esigua. In particolare, si prevede:

- la perdita di efficacia delle misure interdittive decorso il termine stabilito dalla relativa ordinanza;
- l'aumento da 2 a 12 mesi della durata massima delle misure stesse;
- la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima.

Per ragioni di coordinamento viene, infine, abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 308.

**L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sugli articoli. 309 e 324 c.p.p..

In particolare, all'articolo 309 c.p.p., relativo al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle

ordinanze che dispongono una misura coercitiva, sono introdotte le seguenti modifiche:

- è riconosciuto all'imputato che lo richieda il diritto di comparire personalmente all'udienza (modifiche relative al comma 6 e al comma 8-bis);
- è previsto, per rafforzare l'obbligo di motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, che la mancanza di motivazione o di autonoma valutazione da parte del giudice delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi ed elementi forniti dalla difesa dell'imputato sia causa di annullamento della misura da parte del tribunale del riesame (comma 9);
- è previsto, per consentire alla difesa di prepararsi meglio, che - su richiesta dell'imputato, da formulare entro 2 giorni dalla notifica dell'avviso della data fissata e se ricorrono giustificati motivi - l'udienza camerale possa essere differita dal tribunale per un minimo di 5 ed un massimo di 10 giorni (comma 9-bis). Intervenendo sul nuovo comma 9-bis, il Senato aveva inserito un nuovo periodo, stabilendo che il tribunale, con provvedimento motivato, può altresì differire l'udienza d'ufficio (sempre da 5 a 10 gg.), in ragione della complessità del caso e del materiale probatorio. **Tale previsione è stata soppressa dalla Camera;**
- è previsto che, se la trasmissione degli atti non avviene entro 5 giorni o se l'ordinanza che decide sul riesame o il suo relativo deposito in cancelleria non avvengono nei termini prescritti (10 gg. dalla ricezione degli atti per la decisione sul merito del riesame; 30 gg. dalla decisione per il deposito in cancelleria), l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e non può essere rinnovata, se non in caso di eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate (comma 10);
- è introdotto il termine di 30 giorni (dalla decisione) per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, fatti salvi i casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; anche in tali casi, peraltro, il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può comunque superare i 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale del riesame.

L'articolo 324 c.p.p. è modificato, con finalità di coordinamento: in sede di riesame delle ordi-

nanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo), sono applicate le disposizioni del descritto nuovo comma 9-bis dell'articolo 309, ovvero il possibile differimento, per giustificati motivi, della data dell'udienza camerale del tribunale.

**L'articolo 12**, non modificato dalla Camera, interviene sull'articolo 310 c.p.p., relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali. Integrando la formulazione dell'ultimo periodo del comma 2 - in base al quale il tribunale decide sull'appello entro 20 giorni dalla ricezione degli atti - il provvedimento precisa che la decisione va assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla deliberazione. Il rispetto del termine di 30 giorni per il deposito in cancelleria dell'ordinanza può essere derogato nei casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può in ogni caso essere superiore a 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale.

**L'articolo 13**, anche esso non modificato dall'altro ramo del Parlamento, aggiunge all'articolo 311 c.p.p. un comma 5-bis in base al quale, nel caso in cui la Cassazione - su ricorso dell'imputato - abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice del rinvio: decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 gg. dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva. Fa eccezione alla introdotta regola della perdita di efficacia della misura coercitiva il caso in cui l'esecuzione della misura sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3 (si tratta del caso in cui il tribunale, accogliendo l'appello del PM, abbia disposto una misura coercitiva rigettata dal giudice: in tale ipotesi, l'esecuzione della misura è sospesa fino a che essa non sia divenuta definitiva). In caso di mancata decisione o mancato deposito dell'ordinanza nei termini prescritti - la norma prevede l'impossibilità di una rinnovazione della misura coercitiva, fatte salve "eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate".

**L'articolo 14**, non oggetto di modifiche da parte della Camera, interviene sull'articolo 21-ter

dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) integrando la possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo con riguardo alla visita al figlio portatore di *handicap grave* (vi è gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione).

Analoga modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 21-*ter* relativo alla possibilità per la madre condannata, imputata o internata (o il padre condannato, imputato o internato, se la madre è deceduta o del tutto impossibilitata) di essere autorizzata dal giudice almeno 24 ore prima della visita, ad assistere il figlio minore di 10 anni durante le visite specialistiche.

Con la modifica introdotta al comma 2 si prescinde dal requisito dell'età in presenza di visite specialistiche a figli affetti da *handicap grave*.

E', infine, aggiunto all'articolo 21-*ter* un comma 2-*bis* che estende la citata disciplina del diritto di visita nel caso di coniuge o convivente affetto da *handicap grave*.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è **stato poi soppresso l'articolo 16, introdotto dal Senato in prima lettura**. Tale norma, in relazione all'attività del giudice relativa all'applicazione delle misure cautelari, integrava il decreto legislativo n. 109 del 2006, sugli illeciti disciplinari dei magistrati.

In particolare, il catalogo degli illeciti disciplinari dei magistrati era integrato con l'ipotesi di mancata osservanza dei termini di cui agli articoli 309, comma 10, c.p.p. (per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente, per la decisione sulla richiesta di riesame e per il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria) e 311, comma 5-*bis* (per la decisione del giudice del rinvio e per il deposito della relativa ordinanza in cancelleria). In presenza di tali illeciti il magistrato era soggetto a una sanzione disciplinare non inferiore alla censura.

**L'articolo 15**, non modificato dalla Camera, prevede, infine, in capo al Governo un obbligo di relazione annuale al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

a cura di C. Andreuccioli

**L'ultima nota breve:**

[Unioni o matrimoni civili tra persone dello stesso sesso in alcuni paesi dell'Unione Europea \(Germania, Francia, Regno Unito, Spagna\) \(n. 42 - dicembre 2014\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

**[www.senato.it](http://www.senato.it)**